

# Valutazione del voto in condotta nelle scuole secondarie di I e II grado

Pagina pubblicata il 13 marzo 2009

## Presentazione

Il Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2009 ha approvato il Regolamento sulla valutazione degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado, e ha definito nuovi criteri per l'attribuzione del voto in condotta

Il 5 in condotta comporterà la non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato e concorrerà alla determinazione dei crediti scolastici. L'insufficienza sarà attribuita dal collegio dei docenti per gravi violazioni dei doveri degli alunni definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, vale a dire nei seguenti casi:

- agli alunni che non frequentano regolarmente i corsi e non assolvono assiduamente agli impegni di studio;
- agli alunni non hanno lo stesso rispetto che chiedono per se stessi nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni;
- agli alunni che non osservano le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti;
- agli alunni che non utilizzano correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici;
- agli alunni che arrecano danno al patrimonio della scuola.

Per prendere un'insufficienza in condotta, comunque, si deve aver già preso una sanzione disciplinare; qualora il comportamento indisciplinato si ripeta, il collegio dei docenti può decidere per l'attribuzione del 5.

Il Regolamento approvato introduce, inoltre, **la valutazione con il voto numerico** per tutte le materie e in tutte le scuole, dalla primaria alla secondaria di secondo grado.

Queste le principali novità contenute nel provvedimento:

- Nella **scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore)** la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe. La valutazione nelle singole materie sarà espressa in **voti numerici**. Solo per l'insegnamento della **religione cattolica** resta la valutazione attraverso un **giudizio sintetico** formulato dal docente. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospenderà il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più materie, senza decidere immediatamente la non promozione, ma comunicando i risultati conseguiti nelle altre materie. A conclusione dei corsi di recupero per le carenze dimostrate, il consiglio di classe, dopo aver accertato il recupero delle lacune formative entro la fine dello stesso anno scolastico, non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno successivo, formulerà il giudizio finale e l'ammissione alla classe successiva. Sono ammessi all'esame di Stato (esame di maturità) tutti gli studenti che conseguono la sufficienza in tutte le materie e in condotta.
- Sono ammessi direttamente agli esami di Stato gli studenti che in quarta hanno conseguito 8 decimi in ciascuna materia e nel comportamento e che hanno riportato una votazione non inferiore al 7 in ciascuna disciplina, 8 per la condotta nelle classi seconda e terza.
- L'educazione fisica concorre come ogni altra disciplina alla determinazione della media dei voti.

- Per la valutazione degli **alunni con disabilità** si deve tener conto, oltre che del comportamento, anche delle discipline e delle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Inoltre si prevede, per gli alunni disabili, la predisposizione di prove di esame differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonei a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
- Per gli alunni in situazione di **difficoltà specifica di apprendimento** debitamente certificate per la prima volta viene dettata una disciplina organica, con la quale si prevede che, in sede di svolgimento delle attività didattiche, siano attivate adeguate misure dispensative e compensative e che la relativa valutazione sia effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali degli alunni.
- Le competenze acquisite dagli alunni nel loro percorso scolastico saranno certificate nel quadro della normativa europea. I modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi ordini e gradi di scuola saranno adottati con un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Fonte: *Comunicato Consiglio dei ministri e Miur 13 marzo 2009*